

Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitivi a confronto

Le novità della Legge di Stabilità 2015

dott. Fabrizio Povinelli

Capo Area Imprese grandi e medie dimensioni

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento

Il ravvedimento operoso

Come rimediare a errori e dimenticanze

- Con il ravvedimento il contribuente può, spontaneamente, **regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie**
- Nessuna preclusione rispetto al tipo di violazione tributaria
- Versamento di imposte, interessi legali, sanzione ridotta
- **Remissione *in bonis***: regolarizzazione di errori e dimenticanze riguardanti comunicazioni o **adempimenti formali non eseguiti**, al fine di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali

Riferimenti di prassi: Cir. 180/1998, Cir. 192/1998, Cir. 18/2011, Ris. 67/2011
Cir. 38/2012, Cir. 27/2013, Cir. 6/2015, Cir.

Gli istituti definitivi

Strumenti per evitare le liti fiscali

In caso di contestazione o accertamento, per evitare il contenzioso tributario, **il contribuente può accedere a diversi istituti definitivi**, detti anche «istituti deflativi del contenzioso», **beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative**

A seconda del diverso istituto applicabile al caso concreto, la misura effettiva della sanzione da corrispondere all'erario varia: in ogni caso, non supera mai il 40% della sanzione ordinaria

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)

Nuovo modello di cooperazione tra Fisco e Contribuente

- Comma 637
 - lettera a): modifiche all'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/98
Dichiarazioni integrative «a sfavore»
 - Lettera b): modifiche all'art. 13 D.Lgs. 472/97
Ravvedimento operoso
 - Lettera c): modifiche al D.Lgs. 218/97
Accertamento con adesione
- Comma 638 e 639: **norme transitorie per l'anno 2015**
Compresenza di tutti gli istituti definitivi e delle nuove possibilità di ravvedimento

Il ravvedimento operoso - 1

Articolo 13 D. Lgs. 472/97

Fino al 31/12/2014

- Consentito entro determinati limiti di tempo
- A condizione che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività ispettive

Dal 01/01/2015

- Nessun limite temporale
- Anche dopo l'inizio di attività ispettive e anche dopo la constatazione della violazione

Il ravvedimento operoso - 2

Articolo 13 D. Lgs. 472/97

Fino al 31/12/2014

1/10 entro 30 gg (versamento)

1/10 entro 90 gg (dichiarazione)

1/8 entro 1 anno

Dal 01/01/2015

1/10 entro 30 gg (pagamento)

1/10 entro 90 gg (dichiarazione)

1/9 entro 90 gg (tutte)

1/8 entro 1 anno

1/7 entro 2 anni

1/6 **oltre** 2 anni

1/5 dopo constatazione

Il ravvedimento operoso - 3

Articolo 13 D. Lgs. 472/97

*Nuove norme applicabili dall'1/1/2015
ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate*

- Comma 1-bis: **riduzioni ad 1/7** (tra 1 e 2 anni dal compimento della violazione) e **ad 1/6** (oltre 2 anni, purché prima della constatazione della violazione)
- Comma 1-ter: sono cause ostative del nuovo ravvedimento solo le **comunicazioni di irregolarità** (da liquidazione delle dichiarazioni) e gli **avvisi di accertamento notificati**

Circolare 6/2015, par. 10.5: anche gli **atti di recupero di crediti d'imposta** e gli **avvisi di irrogazione sanzioni**

Dichiarazioni integrative «a sfavore»

Articolo 2, co. 8, D.P.R. 322/98

Fino al 31/12/2014

Entro il termine per
l'accertamento *ma...*

ravvedimento possibile:

- entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva
- a condizione che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività ispettive

Dal 01/01/2015

Entro il termine per
l'accertamento *ma ora...*

ravvedimento possibile:

- sempre (no termine)
- a condizione che non sia stato notificato avviso di accertamento (o comunicazione di irregolarità)

Gli istituti definitivi - 1

Adesione al contenuto del pvc – art. 5-bis D. Lgs. 218/97

Fino al 31/12/2015

- Dopo la consegna del processo verbale di constatazione
- Istanza da presentare entro 30 gg
- Adesione al contenuto integrale del pvc
- **Riduzione sanzioni ad 1/6 del minimo**

Dal 01/01/2016

Istituto abrogato

Gli istituti definitivi - 2

Adesione al contenuto dell'invito non preceduto da processo verbale di constatazione definibile – art. 5, co.1 bis, D. Lgs. 218/97

Fino al 31/12/2015

- Dopo la notifica dell'invito a comparire
- Comunicazione di adesione e pagamento da presentare entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione
- **Riduzione sanzioni ad 1/6 del minimo**

Dal 01/01/2016

Istituto abrogato

Gli istituti definitivi - 3

Acquiescenza all'accertamento non preceduto da processo verbale definibile né da invito definibile – art. 15, co. 2 bis, D. Lgs. 218/97

Fino al 31/12/2015

- Dopo la notifica dell'avviso di accertamento
- Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso
- **Riduzione sanzioni ad 1/6**

Dal 01/01/2016

Istituto abrogato

Gli istituti definitivi - 4

Acquiescenza all'accertamento – art. 15, co. 2, D. Lgs. 218/97

Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015

- Dopo la notifica dell'avviso di accertamento
- Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso
- **Riduzione sanzioni ad 1/3**

Accertamento con adesione – art. 2, co. 5, D. Lgs. 218/97

Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015

- **Avvio del procedimento:**
 - su istanza del contribuente dopo consegna di un processo verbale di constatazione o dopo la notifica di un avviso di accertamento
 - su iniziativa dell'ufficio (anche dopo notifica pvc)
- **Pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione**
- **Riduzione sanzioni ad 1/3 del minimo**

Gli istituti definitivi - 6

Definizione agevolata delle sanzioni – art. 16, co. 3 e 7 bis, e art. 17, co. 2, D. Lgs. 472/97

Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015

- Dopo la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni (art. 16, co. 3), dell'avviso di irrogazione sanzioni (art. 16, co. 7 bis) o dell'avviso di accertamento (art. 17, co. 2)
- Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso
- **Riduzione sanzioni ad 1/3**

Gli istituti definitivi - 7

Reclamo e mediazione – art. 17 bis D. Lgs. 546/92

Conciliazione giudiziale – art. 48 D. Lgs. 546/92

Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015

- Dopo la notifica dell'avviso di accertamento, in fase precontenziosa, prima della discussione davanti al Giudice
- Pagamento entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale di conciliazione o dell'accordo di mediazione
- **Riduzione sanzioni al 40%**

Gli istituti definitivi - 8

Adesione al contenuto delle comunicazioni di irregolarità - art. 2, co. 2, D. Lgs. 462/97

Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015

- Dopo il ricevimento della comunicazione o avviso di irregolarità, a seguito di controllo automatico ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72
- Pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito
- **Riduzione sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria del 30%**

Violazioni e sanzioni

Tipologia di violazioni

- **Meramente formali:** non incidono sulla determinazione del tributo e non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo
- **Formali sanabili con istituto della «remissione *in bonis*»**
- **Formali:** non incidono sulla determinazione né sul pagamento del tributo (possono essere - tuttavia - **commisurate** al tributo)
- **Sostanziali («collegate al tributo»)**
 - Omesso o tardivo versamento di imposte
 - Omessa o infedele dichiarazione